



# *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

**Visto** il Regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data n. 1612 e successive modificazioni;

**Vista** la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 19;

**Visto** il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**Visto** il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**Visto** il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Vista** la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**Visto** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

**Vista** la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare



# *Al Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

l'articolo 1, comma 318;

**Visto** il decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

**Vista** la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Visti** il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010, il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2021, n. 214, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2023, n. 210, concernenti i Regolamenti recanti norme per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato;

**Visto** il decreto dell'Avvocato generale del 6 agosto 2022, n. 143, con il quale sono state graduate le posizioni dirigenziali non generali dell'Avvocatura di Stato;

**Visto** il decreto dell'Avvocato generale del 11 ottobre 2022, n. 171, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

**Visto** il decreto del Segretario generale del 3 agosto 2023, n. 305, con il quale è stato costituito il fondo per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, e di risultato dei dirigenti non generali dell'Avvocatura dello Stato;

**Visto** il decreto dell'Avvocato generale del 2 gennaio 2024, n. 246, con il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è stato adottato, fra l'altro, il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato;

**Visto** il decreto dell'Avvocato generale del 24 maggio 2024, n. 148, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

**Ritenuto** necessario procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale non generale



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

di direzione dell'ufficio amministrativo unico distrettuale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, attualmente vacante, secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto dell'Avvocato generale n. 171/2022;

**Vista** la pubblicazione sul sito dell'Avvocatura dello Stato in data 11 settembre 2023 della procedura di interpello volta ad acquisire le disponibilità a ricoprire una posizione di livello dirigenziale di seconda fascia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;

**Considerato** che, a seguito della pubblicazione del predetto interpello, sono pervenute n. 3 candidature, nessuna delle quali proveniente da dirigenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato;

**Visto** il decreto del Segretario generale del 28 novembre 2023, n. 390, con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto dell'Avvocato generale n. 171/2022, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;

**Visto** il verbale della succitata Commissione, riunitasi in data 19 dicembre 2023, che ha individuato il dott. Antonio Arlotta, dirigente di seconda fascia nel ruolo del Ministero della Difesa, quale candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di dirigente dell'Ufficio amministrativo unico distrettuale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;

**Vista** la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e di situazioni di incompatibilità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013, rilasciata dal dott. Antonio Arlotta;

**Vista** la nota del 3 gennaio 2024, con la quale l'Avvocatura dello Stato ha manifestato l'esigenza, al Ministero della Difesa, di potersi avvalere, della collaborazione del dott. Antonio Arlotta, per il conferimento, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, dell'incarico di dirigente dell'ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;

**Vista** la nota del 19 febbraio 2024, n. 15316, con la quale il Ministero della Difesa ha comunicato che la suddetta richiesta avrebbe trovato favorevole accoglimento non appena fosse stata individuata idonea sostituzione;

**Vista** la nota del 18 aprile 2024, n. 36809, con la quale il Ministero della Difesa ha espresso il proprio nulla osta al comando a decorrere dal 1° luglio 2024;

**Vista** la nota del 27 maggio 2024, n. 42649, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso il decreto di revoca dell'incarico dirigenziale non generale di Capo del 2° Ufficio del II Reparto, conferito con decreto dirigenziale in data 8 agosto 2023 al dott. Antonio Arlotta,



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

con decorrenza dal 1° luglio 2024, nonché l'atto di risoluzione consensuale, di pari data e decorrenza, del contratto individuale di lavoro stipulato il 29 agosto 2023;

**Ritenuto** di attribuire al dott. Antonio Arlotta l'incarico di direzione dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 214/2021,

## **DECRETA**

### Art. 1

*(Conferimento dell'incarico)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Antonio ARLOTTA, dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del Ministero della Difesa, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 214/2021.

### Art. 2

*(Obiettivi connessi all'incarico)*

1. Il dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, assicura:
  - a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio dall'articolo 16 del D.P.R. n. 214/2021, nonché gli obiettivi di trasparenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze dell'ufficio, nonché agli atti di indirizzo e al piano integrato di attività e organizzazione, emanati annualmente dall'Avvocato generale dello Stato;
  - b) la cura e il coordinamento degli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi dell'ufficio di cui all'articolo 1.
2. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e possono essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dal comma precedente.
3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, la dirigente provvede, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.



# *Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato*

## Art. 3 *(Incarichi aggiuntivi)*

1. Il dirigente attende, altresì, agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

## Art. 4 *(Durata dell'incarico)*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 ha durata triennale, a decorrere dal 1° luglio 2024.

## Art. 5 *(Trattamento economico)*

1. Il trattamento economico da corrispondere al dirigente, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il Segretario generale, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL SEGRETARIO GENERALE